

ALLEGATO A

NOTA INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IL CENTRO MULTIRACCOLTA RIFIUTI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.

RIFIUTI SPECIALI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO MULTIRACCOLTA ASPEM

Codice CER	Tipologia / Descrizione	Codice Destino
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13
150103	Imballaggi in legno	R13
150104	Imballaggi metallici	R13
150107	Imballaggi in vetro	R13
160103	Pneumatici fuori uso	R13
200101	Carta e cartone	R13
200102	Vetro	R13
200123	Frigoriferi e congelatori	R13
200125	Oli e grassi commestibili	R13
200135	Componenti elettroniche, monitor e televisori	R13
200138	Legno	R13
200140	Metallo	R13
200307	Rifiuti ingombranti	D15

1) SOGGETTI INTERESSATI

I rifiuti potranno essere conferiti al centro multiraccolta:

- direttamente dal produttore dei rifiuti (se iscritto in modo semplificato all'albo gestori trasporto rifiuti della CCIAA Milano);
- da trasportatore autorizzato.

2) DOCUMENTI RICHIESTI

I rifiuti devono essere accompagnati durante l'intero trasporto da un **formulario di identificazione** (F. I. R.) come previsto all'Art. 193 comma 1 e 2 del L. Lgs. 152 /2006 come di seguito riportato:

ART. 193 - Trasporto dei rifiuti

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3) OBBLIGO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E RELATIVE COMUNICAZIONI

I F. I. R. devono essere annotati su specifici registri di Carico – Scarico ai sensi dell'Art. 190 del D. Lgs. 152/2006 come di seguito riportato:

ART. 190 - Registri di carico e scarico

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 (Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (comma così sostituito dall'articolo 2, comma 24, d.lgs. n. 4 del 2008)) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

I registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere tenuti presso il luogo di produzione degli stessi, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti e conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

I modelli dei registri di carico e scarico sono acquistabili presso rivendite specializzate.

Detti devono essere vidimati presso le C.C.I.A.A. competenti per territorio.

I soggetti tenuti alla compilazione di registri di carico e scarico sono altresì tenuti alla *comunicazione annuale* delle quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti (modello MUD).

4) COSTI

Per quanto concerne i costi relativi a tale servizio ASPEM. S.p.A. si atterrà a quanto previsto nel "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VARESE" specificatamente per quanto previsto al CAPO III – Disposizioni relative alle utenze non domestiche" Articolo 22 – Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche; approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 30/11/2004 e sue eventuali integrazioni o modifiche.